ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/65/CE RELATIVA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI AI CONSUMATORI

Art. 10

Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari

Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali nonche' le informazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un'offerta. Il fornitore ottempera all'obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest'ultimo e' stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali ne' le informazioni ai sensi del comma 1. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che cio' non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato.

Versione in vigore dal 7 ottobre 2005, non più in vigore dal 14 dicembre 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
Estremi	Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-190-2005/art-10-comunicazione-delle-condizioni-contrattuali-e-delle-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it